



**Punto 1) Intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

*Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*

**Intesa condizionata all'accoglimento delle richieste.**

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione, ben chiara al legislatore sin dall'approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è parsa evidente nella relazione del Governo al Parlamento del 30 giugno 2010 in tema di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 42 del 2009.

La legge n. 42 del 2009 (rivisto con l'approvazione della legge n. 196 del 31 dicembre 2009) ha indicato il percorso da seguire per la riforma della contabilità, stabilendo i seguenti principi:

- ✓ adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- ✓ adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- ✓ adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- ✓ affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- ✓ raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;

- ✓ definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- ✓ definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi Enti territoriali;
- ✓ individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Il percorso delineato dalla Legge Delega, in una prima fase, ha portato all'approvazione del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Il decreto è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in tema di principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, si preoccupa di avviare una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2011 definisce contenuti, tempi e obiettivi della sperimentazione.

Tutti i principi contabili approvati dal provvedimento sono stati poi rivisti alla luce dell'attività svolta dagli Enti sperimentatori i quali hanno contribuito attivamente e in modo rilevante alla definizione corretta degli adempimenti connessi al passaggio dall'attuale sistema contabile a quello delineato dalla riforma.

Il decreto legislativo oggetto dell'intesa apporta correttivi alla disciplina della riforma contabile tenendo conto degli elementi emersi in fase di sperimentazione, così come previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'Associazione nel corso di diversi incontri tecnici presso la conferenza unificata ha avanzato alcune proposte volte a migliorare il testo del decreto correttivo.

Le proposte riguardano:

- 1) Il riaccertamento dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità possono comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili. L'emendamento fa sì che, nelle more di

una verifica complessiva derivante dall'applicazione dei nuovi principi, l'eventuale disavanzo derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili possa essere assorbito in un orizzonte temporale coerente con le reali possibilità degli enti di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei nuovi principi contabili: il limite proposto per il rientro dell'eventuale disavanzo non può essere superiore al 10% annuo.


L'emendamento, inoltre, prevede l'approvazione di un decreto da emanarsi di concerto con i ministeri competenti che individui modalità e criteri per agevolare il riassorbimento del disavanzo di amministrazione.

- 2) La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento di cui alla lettera c), pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare, in particolare non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati..
- 3) Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissata al 30 giugno. Si propone la proroga dei termini al 30 settembre dell'approvazione del bilancio consolidato per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.
- 4) Una gestione dell'esercizio provvisorio più flessibile. L'emendamento consente di poter utilizzare l'eventuale margine di impegno non utilizzato nel mese precedente, sui mesi successivi, consentendo così una gestione dell'esercizio provvisorio più flessibile rispetto all'attuale disciplina. Ad oggi, infatti, si può impegnare ogni mese un dodicesimo del bilancio senza poter utilizzare l'eventuale spazio non utilizzato il mese (o i mesi) successivo.

ANCI richiede, inoltre, l'istituzione di un tavolo tecnico composto pariteticamente da rappresentanti del ministero dell'economia e delle finanze, del ministero dell'interno e dell'ANCI al fine di stimare gli effetti dell'avvio a regime del nuovo sistema contabile e di proporre soluzioni al Governo.

Restano valide le formulazioni degli emendamenti già presentati, concordati e condivisi con i Ministeri competenti.

Si allegano le proposte di emendamento.



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014.**

### **Emendamenti**

**ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 1, comma 1, lett. c) il comma 16 dell'articolo 3 è sostituito come segue:

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

Emendamento sul bilancio consolidato

## **ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 1, lettera m, dopo il comma 3 dell'art. 11 quater aggiungere il seguente comma:

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.»;

### **MOTIVAZIONE**

*La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento di cui alla lettera c), pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento.*

Emendamento sul bilancio consolidato

**ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 1, lettera s, il comma 3 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», e dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «Gli enti di cui al comma 1 approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.»;

**MOTIVAZIONE**

*Si propone la proroga dei termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.*

Emendamento sull'esercizio provvisorio

#### **ARTICOLO 74.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 74, comma 1, n. 12 i commi 5 e 6 dell'articolo 163 sono sostituiti come segue:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente all'eventuale residuo non utilizzato nel mese precedente, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento consente, nel corso dell'esercizio provvisorio, la possibilità di sfruttare cumulativamente la possibilità di impegnare (e pagare) mensilmente le spese stanziare nel secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente.*